

**OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE NEL CENTRO DI CORREGGIO
DI MERCOLEDI' 18 E MERCOLEDI' 25 MARZO**

IL SINDACO

Considerato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 art. 1 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusi-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.32 del 10/03/2020 il cui articolo 1, comma 5, recita: "Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i



CITTÀ DI
CORREGGIO

mercattini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari”;

Visto il DPCM dell'11/03/2020, recante all'art.1 “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, che al comma 1 definisce “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;

Considerato che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna prevede che “Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”;

Valutata, in sede di conferenza dei Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, la necessità di intervenire con misure precauzionali sull'attività dei mercati più restrittive rispetto a quelle già individuate, motivate dall'impossibilità di garantire, per la loro conformazione, il necessario contingentamento delle persone, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Considerato che il mercato settimanale comporta un notevole afflusso di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi e gli stessi operatori provengono da alcune province limitrofe;

Valutato che il mercato settimanale del mercoledì, nella sua abituale ubicazione nel centro storico cittadino, in alcuni punti comporta condizioni di affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 04/03/2020;

Considerato l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel garantire l'applicazione delle misure straordinarie, finalizzate a tutelare la salute pubblica, decise dal Governo mediante le disposizioni normative impartite;

Ritenuto pertanto opportuno adottare provvedimenti cautelativi e di emergenza al fine di scongiurare la diffusione del virus Covid-19 nelle zone adibite al mercato;

Constatato che per salvaguardare l'incolumità di cittadini, commercianti e frequentatori del mercato si rende indispensabile sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì nel centro di Correggio;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;



CITTÀ DI
CORREGGIO

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nel centro di Correggio di mercoledì 18 e mercoledì 25 marzo 2020.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia prefettura.prefre@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri Correggio stre5281A0@carabinieri.it
- Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana pianurareggiana@cert.provincia.re.it

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ilaria Malavasi

